Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 416/03)

OEN ([1])	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1	Articolo(i) della direttiva 2014/53/UE coperto(i) dalla norma
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 300 065 V2.1.2 Apparecchiatura telegrafica a stampante diretta a banda stretta per ricezione di informazione meteorologica o di navigazione (NAVTEX); Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE	8.7.2016			Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)
ETSI	EN 300 676-2 V2.1.1 Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetrasmettitori VHF portatili per uso terrestre, destinato a servizi VHF aereonautici mobili a modulazione di ampiezza; Parte 2: Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	8.7.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 025 V2.1.1 Radiotelefoni VHF comunicazioni generali ed apparecchi associati per Chiamata Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/54/EU	12.8.2016			Articolo 3, paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo 3, lettera g)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 301 360 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 29,5 GHz.	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 406 V2.2.2 Telecomunicazioni digitali avanzate senza fili. Norma armonizzata ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 430 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra Satellite Trasportabili Notizie a Gruppo (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza da 11 GHz a 12 GHz e da 13 GHz a 14 GHz	14.10.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 459 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 29,5 GHz a 30 GHz	14.10.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 783 V2.1.1 Apparecchiature per radioamatori disponibili in commercio; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 della Direttiva 2014/54/EU	8.7.2016			Articolo 3, paragrafo 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 301 839 V2.1.1 Impianti medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e periferiche associate (ULP-AMI-P) operanti nel campo di frequenza da 402 MHz a 405 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	8.7.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 908-12 V7.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 12: Ripetitori (cdma 2000) multiportanti (CDMA)	9.9.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 908-20 V6.3.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 20: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) TDD Stazioni Base (BS)	14.10.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 301 908-21 V6.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 21: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) FDD Apparecchiatura di utente (UE)	14.10.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 302 195 V2.1.1 ispositivi impiantabili medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e accessori (ULP-AMI-P) che operano nell'intervallo di frequenza da 9kHz a 315 kHz; Norma armonizzata che soddisfa I requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 302 961 V2.1.2 Segnale personale a rilevamento costante destinato ad essere utilizzato a frequenza di 121,5 Hz solo a scopo di ricerca e salvataggio; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 039 V2.1.2 Servizio mobile di terra; specifica di un trasmettitore multicanale per Servizio PMR; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 084 V2.1.1 Comunicazione dati terra aria VHF per sistemi terrestri estesi (GBAS). Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchiature terrestri; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 203 V2.1.1 Dispositivi a corto intervallo (SRD); Area di sistemi di rete per apparati medici operanti nel campo di frequenza da 2 483,5 MHz a 2 500 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	12.8.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 204 V2.1.2 Rete di dispositivi a corto intervallo (SRD); Apparecchi radio destinati ad essere utilizzati nel campo di frequenza da 870 MHz a 876 MHz, con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 303 339 V1.1.1 Comunicazioni Dirette Aria — Terra a banda larga; Apparecchiatura che opera nelle bande di frequenza da 1 900 MHz a 1 920 MHz e da 5 855 MHz a 5 875 MHz; antenne a caratteristica fissa; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 340 V1.1.2 Ricevitore televisivo digitale per segnali TV terrestri; Norma armonizzata che copre requisiti essenziali dell'Articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 372-2 V1.1.1 Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU; Parte 2: Unità interna	9.9.2016			Articolo 3, paragrafo 2
ETSI	EN 303 978 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 30 GHz	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ETSI	EN 303 979 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa I requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/EU per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satellite in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 29,1 GHz e da 29,5 GHz a 30,0 GHz	Questa è la prima pubblicazione			Articolo 3, paragrafo 2

([1]) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tél.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tél.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ([1]).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il CENELEC pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

([1]) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31-34.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm